

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

mari o nelle spiagge di opere relative all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne senza pregiudizio dei diritti già acquistati da altri su tali pesche. »

Che cosa sono i mari dello Stato? Il mare territoriale, perchè dopo il mare territoriale viene la *res nullius* che è di tutte le genti.

Adunque la legislazione vigente, che non si vuole mutare per dichiarazione espressa di questa legge, già contiene per le concessioni nel mare territoriale quanto ora si ripeterebbe con l'articolo 7, il quale è perfettamente inutile e dannoso, perchè il legislatore deve schivare il difetto della ripetizione.

Se poi con l'articolo 7 si vuole estendere il senso dell'articolo 14 e creare la possibilità di monopoli e privative e far servire il mare territoriale a privilegi industriali, sarei contrario all'articolo per due ragioni. Per il rispetto ai principii del Codice civile, che non si debbono pregiudicare con una legge speciale; per il rispetto alla libertà naturale della pesca, che sarà ridotta, quando parti importanti del mare saranno cedute oltre i limiti e le condizioni dell'articolo 141. La Sinistra parlamentare fu sempre gelosa della libertà della pesca, nè ora, che è partito ministeriale, deve porsi in contraddizione dei principii professati. Io ricorderò alla Camera che il 3 dicembre 1875 sorse una grave questione nel momento in cui si discuteva il bilancio delle finanze.

Il demanio dello Stato, poichè ebbe cessione dalla Lista civile dei siti reali di Portici, ove per un dispaccio del celebre Tanucci era stabilita la riserva della caccia a Portici e della pesca lungo la marina del Granatello, nonostante che la maggior parte di quella tenuta fosse stata venduta alla provincia di Napoli, la quale vi istituì una scuola di agricoltura, di cui si occupa egregiamente il mio onorevole amico il deputato Sorrentino, pretese, per organo del Ministero delle finanze, e dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile, che abolì ogni regalia sul mare, di dare tuttora in affitto la riserva della pesca in quel braccio di mare, contro i diritti dei poveri pescatori di Portici, di Resina, di San Giovanni a Teduccio, i quali specialmente dalla pesca ritraggono i mezzi di sussistenza.

Contro tale fiscalità protestò l'onorevole Di San Donato, che per l'amore da cui è animato a favore delle classi popolari, chiese all'onorevole Minghetti che avesse desistito dal proponimento di conservare i monopoli o le regalie istituite dai principii assoluti. Ignoro la decisione presa dalla finanza. Oh! no, l'amministrazione italiana sorta sulle rovine dei Governi assoluti, non deve ampliare le eccezioni dell'articolo 141 del Codice della marina mercan-

tile. Io voglio credere che la Camera non sia disposta a votarle, perchè già le disposizioni esistenti sono contrarie alla libertà naturale dell'uso pubblico del mare e dei suoi prodotti.

Pure preoccupandoci dell'interesse pubblico di conservare i pesci, di proteggere la loro riproduzione, evitiamo, per quanto è possibile, sanzioni legislative che offendano i diritti e le ragioni delle classi popolari e marittime.

Aspetterò le invocate dichiarazioni per decidere se io possa o no dare il voto favorevole a questo articolo, che mi suona non grato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Per economia di tempo mi affretto a rispondere all'onorevole Pierantoni.

Non so se egli abbia avuto l'occasione di leggere il controprogetto della Commissione. (*L'onorevole Pierantoni accenna di sì*) Dunque lo conosce. Allora avrà osservato che il concetto dell'articolo 7 è dovuto all'iniziativa della Commissione. (*L'onorevole Pierantoni fa segno che non l'accetta*) Io non dico che l'onorevole Pierantoni l'accetti, ma do ragione del fatto.

Ora, le osservazioni fatte dall'onorevole Pierantoni nella parte indiscutibilmente ragionevole, furono anche fatte dal Ministero. Esso rifletteva che, il potere di far concessioni a scopo di allevamenti di pesci, non mancasse, colle leggi attuali, al Governo. Anzi su tal punto andava più in là dell'onorevole Pierantoni, giacchè, oltre della potestà derivante specialmente dal Codice della marina mercantile, vi è la facoltà alquanto più larga e generale derivante dalla legge dei lavori pubblici, in fatto di concessioni di acque ad ogni maniera di uso.

E però, acque del patrimonio del regio demanio, acque del pubblico demanio, mare territoriale, per l'insieme delle leggi esistenti, possono essere oggetto di concessioni a scopi industriali qualsiansi. Però la Commissione insisteva nel volere inserita nel progetto una disposizione speciale, senza con ciò derogare a tutte le altre facoltà derivanti dalle leggi in vigore; ed insisteva per doppia ragione: credeva che il modo con cui era stata attuata questa potestà del Governo non rispondesse alle esigenze dell'industria; insisteva anche perchè fosse, nel determinare il limite del tempo, additato al Governo il concetto precipuo al quale si sarebbero dovute informare le future possibili concessioni. E siccome insisteva molto recisamente, pur dividendo l'opinione dell'onorevole Pierantoni che la pretesa nuova disposizione necessaria non fosse...

PIERANTONI. Domando la parola.